Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 09/10/2020

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con il convenuto intermediario tre finanziamenti, rispettivamente identificati dal n.***234, contrattualizzato il 31.01.2011 ed estinto allo scadere della 50° rata, dal n.***190, sottoscritto il 08.03.2013 ed estinto anticipatamente alla 31° rata e dal n.**7190, acceso il 20.04.2015 ed estinto allo scadere della 48° rata. Dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.587,42. Per il contratto n.***234 sono richiesti euro 632,98 a titolo di oneri assicurativi non maturati, per il contratto n.***190 euro 405,97 per commissioni bancarie, finanziarie e accessorie e per il finanziamento n.**7190, il ricorrente chiede euro 548,47 per le medesime voci di costo del contratto n.***190. Sulle somme pretese è, inoltre, richiesta la corresponsione degli interessi legali. In sede di ricorso, il ricorrente afferma di disconoscere la firma apposta sui "Piani Annuali di interessi e commissioni", i quali non sarebbero stati mai consegnati in copia da parte dell'intermediario.
Parte resistente, controdeduce affermando che:

- la domanda di disconoscimento delle firme apposte dal ricorrente sui piani di rimborso è stata formulata per la prima volta solo in fase di ricorso e non era stata oggetto di pregresso reclamo;
- il credito derivante dal contratto di finanziamento n.**7190 è stato ceduto ad una SPV antecedentemente alla data di estinzione e che quest'ultima è regolarmente avvenuta sulla base del conteggio estintivo emesso dalla società veicolo, che ha altresì rilasciato apposita quietanza liberatoria;
- nell'art. 6 del contratto n.***234 e nell'art. 5 dei contratti n.***190 e n.**7190 sono chiaramente descritte le attività remunerate da ogni voce commissionale e i criteri di rimborso;
- gli oneri assicurativi non maturati presenti soltanto nel contratto n.***234 sono stati rimborsati dalle Compagnie assicuratrici per euro 157,82 ed euro 285,97, complessivamente euro 443,79;
- è corretta l'impostazione contrattuale dei finanziamenti oggetto di causa;
- sono inapplicabili al caso in specie i principi stabiliti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019.

L'intermediario alla luce di quanto dedotto, chiede al Collegio il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

DIRITTO

Relativamente all'eccezione sollevata da parte ricorrente sul disconoscimento della firma apposta sul Piano di rimborso occorre rilevare che non è oggetto di preventivo reclamo e pertanto secondo le disposizioni ABF non può essere accolta. In ogni caso la verifica dell'autenticità della firma esula dalla cognizione dell'Arbitro, non disponendo quest'ultimo dei necessari mezzi istruttori, salvi i casi di alterazione grossolana e immediatamente rilevabile, non riscontrabile nel caso in esame.
Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Consegue, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).
Con riferimento al finanziamento n.***234 gli oneri richiesti hanno natura *recurring*, in quanto riguardanti le polizze assicurative, per le quali il ricorrente ha già ricevuto complessivi euro 443,79 di cui euro 157,82 a mezzo bonifico disposto in data 21.09.2015 ed euro 285,97 con bonifico di euro 285,97 avvenuto il 28.09.2015. La somma complessiva differisce di euro 7,97 rispetto a quella spettante, atteso che nel calcolo l'intermediario ha considerato l'importo della rata n.50 del Piano Annuale di rimborso in

luogo della rata n.49. Della differenza e del salto di rata il ricorrente non ha eccepito alcunché, tale per cui null'altro è dovuto.
Riguardo al finanziamento n.***190 dal contratto in atti si riviene che i costi ancora da rimborsare sono da ricondursi unicamente a quelli *up-front* concernenti le spese di istruttoria e il 40% degli oneri rete distributiva. Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" per euro 273,22, come appresso specificato in tabella.

rate complessive	72	rate scadute	31	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	41	TAN	5,73%					
Denominazione		% rapportata al TAN	34,34%					
spese d'istruttoria				450,00 €	Up front	154,54 €		154,54 €
40% oneri di distribuzione				345,60 €	Up front	118,68 €		118,68 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					273,22 €

Relativamente al finanziamento n.**7190 appare dirimente la questione sulla legittimazione passiva riscontrabile dalle evidenze documentali. In proposito con decisione n.26031/2018 questo Collegio ha ritenuto che: *"Nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n.2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto".*
Al riguardo, le dichiarazioni dell'intermediario e le evidenze documentali convergono a favore della cessione della titolarità già prima dell'estinzione anticipata alla società veicolo e non sussistono elementi incompatibili con tale circostanza.
Sul punto occorre, inoltre, osservare che il Collegio di Coordinamento con la decisione n.6816/2018 ha stabilito che, una volta intervenuta la cessione disposta con la cartolarizzazione, il debitore ceduto, il quale abbia estinto il finanziamento in data successiva al perfezionamento della cartolarizzazione, possa convenire innanzi all'ABF unicamente il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebito, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria.
Dal prospetto di estinzione anticipata in atti emerge che la SPV oltre a essere l'emittente del documento è anche la beneficiaria delle somme, avendo rilasciato regolare quietanza e risultando agli atti l'indicazione dell'IBAN su quale versare le somme, intestato alla SPV.
Conseguentemente l'odierno convenuto non ha assunto la posizione di *accipiens* e pertanto, la domanda di rimborso relativa agli oneri di cui al finanziamento n.**7190 non può trovare accoglimento per difetto di legittimazione passiva.
Alla luce di quanto argomentato è dovuto al ricorrente il solo rimborso degli oneri *up-front* relativi al contratto n.**190 per totali euro 273,22 oltre interessi legali dal reclamo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 273,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI